

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL PRESIDENTE

N. 39 DEL 23/08/2018

OGGETTO: Prog. A/G.C. n° 131 – “Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità – condotte 1A e 1AA del comprensorio FIO in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio Castello in territorio di Ribera” - Risoluzione contrattuale in danno dell’Impresa appaltatrice “Tecno Appalti S.r.l.” con sede in Maletto (CT) -

L’anno duemiladiciotto il giorno ~~VENTI~~ del mese di AGOSTO presso la sede legale del Consorzio di Bonifica di Sicilia Occidentale, Giuseppe Palmeri, nominato con D.A n. 49/gab del 06/07/2018, Commissario Straordinario dell’accorpato Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera m. 04 del 26/10/2017 che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l’istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale ;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza;

VISTO il D.A. n° 13 del 03/03/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

ASSUNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consortile dell'accorpati Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, e ravvisati i motivi d'urgenza stante che occorre costituirsi in giudizio entro i termini stabiliti dalla legge;

PREMESSO che con contratto di appalto stipulato in data 12/06/2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Adrano (CT) il 19/06/2014 al n. 5349/13 questo Consorzio ha affidato all'Impresa *Tecno Appalti S.r.l.* con sede in Maletto (CT) - Via Papa Montini n° 34, con il ribasso offerto del 27,962 %, i lavori inerenti il "Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali – condotte 1A e 1AA del comprensorio FIO in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio Castello in territorio di Ribera" - Prog. A/G.C. n° 131;

CHE con verbale del 17.07.2014 è stata, conseguentemente, disposta la consegna integrale dei lavori medesimi alla suddetta Società e, sulla scorta della durata contrattuale degli stessi, fissata dall'art. 48 del C.S.A. in mesi 18 naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna medesima, la data di ultimazione lavori è stata determinata per il 16.01.2016;

CHE con verbale del 27.10.2015, per le motivazioni nello stesso indicate, è stata disposta la sospensione dei suddetti lavori e, venute meno le cause che l'avevano generata, con nota prot. n. 6715 del 10.12.2015, l'Impresa *TECNO APPALTI S.R.L. – MALETTTO (CT)* è stata convocata per il giorno 18.12.2015, presso il cantiere dei lavori, per la ripresa degli stessi;

CHE in esito a detta convocazione l'Impresa, con sua nota PEC del 15.12.2015, acquisita al protocollo consortile n. 6832 del 17.12.2015, invocando l'art. 6-bis (*Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo*) della L. 64/2013 e con riferimento alla facoltà dell'esecutore di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ha richiesto la prosecuzione della sospensione dei lavori;

ATTESO che a quella data il Consorzio, a causa del mancato accreditamento delle somme da parte del MiPAAF, non aveva potuto effettuare il pagamento in favore dell'Impresa di quanto ad essa dovuto in relazione al 2° SAL, emesso in data 30.04.2015 per un importo netto di € 916.393,08 e relativo certificato di pagamento n° 2 del 27.05.2015 dell'importo di € 640.982,29, oltre IVA, pagamento di importo di gran lunga superiore al 15 per cento dell'importo netto contrattuale;

CONSIDERATO che con verbale del 21.12.2015, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 133-comma 1- del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e dall'art. 253 – comma 23-bis.- del predetto Codice dei Contratti, come introdotto con l'art. 6-bis (*Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo*) della L. 64/2013 che recita "In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice

civile può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale", si è preso atto della facoltà esercitata dall'appaltatore ai sensi di quanto in narrativa e si è disposta la prosecuzione della sospensione dei lavori;

CHE la corresponsione delle somme di cui trattasi è stata più volte richiesta e sollecitata al Ministero finanziatore e, a seguito di accreditamenti parziali disposti dallo stesso MiPAAF, questo Consorzio ha provveduto a corrispondere alla CREDEMFACTOR S.p.a., alla quale Società l'Impresa TECNO APPALTI S.r.l. aveva ceduto, con atto di cessione pro solvendo intervenuto in data 28.05.2015, i crediti portati dal contratto di appalto di cui in premessa, un primo acconto di € 78.998,00 ed un secondo acconto di € 131.166,37;

CHE i pagamenti parziali del credito vantato dall'Impresa, sopra indicati, non hanno consentito, tuttavia, in relazione alla loro entità, di superare i motivi ostativi alla ripresa dei lavori e di cui al sopra citato verbale di prosecuzione della sospensione dei lavori medesimi;

CHE in data 14 dicembre 2017, appresa la notizia che presso l'Ente finanziatore era stata avviata la reiscrizione in bilancio delle somme necessarie per pagare il saldo del 2° SAL sopra citato, è stato redatto un verbale tra il Consorzio e l'Impresa Tecnico Appalti S.r.l. con il quale il Consorzio si è impegnato a saldare il debito con l'Impresa stessa non appena accreditate le somme sopra specificate o, ove possibile, anche prima di quella data, anticipando con fondi propri il saldo da corrispondere all'Impresa;

ATTESO che quest'ultima si è, conseguentemente, impegnata a riprendere i lavori tempestivamente, non appena ricevuto il predetto pagamento, ed a completare l'opera, come previsto nel progetto aggiudicato, nei termini contrattuali;

CHE in data 16 aprile 2018 questa Amministrazione ha saldato, con risorse finanziarie proprie ed in attesa dell'accreditamento dei relativi fondi da parte dell'Ente finanziatore, il credito dell'Impresa dipendente dal 2° SAL con mandato di pagamento in favore della CREDEMFACTOR S.p.a.;

CONSIDERATO che, venute meno le cause che avevano comportato la prosecuzione della sospensione dei lavori, si è subito avviata, stante il lungo lasso di tempo trascorso, la procedura amministrativa di verifica della permanenza, da parte dell'Impresa, delle condizioni di capacità tecnica ed economica nonché dell'assolvimento dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di antimafia e, parallelamente, si è convocata l'Impresa stessa per concordare le modalità operative ed i tempi occorrenti per la ripresa dei lavori, attesa la lunga inattività di cantiere, convocazioni disposte con note consortili prot. n. 1421/1422 del 24.04.2018 e prot. n. 1556/1557 dello 04.05.2018;

ATTESO che dalle suddette verifiche amministrative è tuttavia emerso che:

- l'Impresa non risulta più iscritta alla *White list* della Prefettura di Catania;
- in data 14 aprile 2018 è scaduta la SOA rilasciata dalla AXSOA con attestazione n. 8518/41/01 del 15 aprile 2013;
- nel Casellario informatico dell'ANAC delle Annotazioni sugli Operatori Economici risulta che la AXSOA aveva comunicato all'ANAC la decadenza anche dell'attestazione n. 8518/41/01 del 15 Aprile 2013 per essere stata rilasciata all'Impresa Tecnico Appalti s.r.l. sulla base di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo da parte del soggetto emittente. Circostanza, quest'ultima, particolarmente grave e, per quanto temporalmente successiva all'emissione del II SAL e del relativo Certificato, mai portata a conoscenza di questa Stazione appaltante da parte dell'Impresa né durante il periodo di sospensione né in occasione della riunione ultima del 14 maggio 2018;

RILEVATO che, per quanto sopra, in virtù di quanto statuito dall'art. 91 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 135, comma 1 bis, del D. Lgvo 163/2016 e ss.mm.ii., è sorto l'obbligo per questa Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto di appalto in questione in danno dell'Impresa appaltatrice;

CONSIDERATO che, stante la particolare complessità della vicenda in questione, è apparso opportuno, prima di assumere le determinazioni del caso, avvalersi del supporto di un Legale di provata competenza in materia di appalti pubblici;

ATTESO che, di conseguenza, con Determina n° 67 del 17/07/2018, questo Ente ha conferito ad un legale di fiducia l'incarico di effettuare le verifiche giuridiche del caso volte ad appurare, a tutela dell'Ente, la legittimità dell'attivazione di apposita procedura di risoluzione del contratto di appalto in danno della predetta Impresa, così come stabilito dal D.Lgs n° 163/2006, che regge l'appalto in questione;

VISTA la nota PEC dell'11/08/2018, assunta al protocollo consortile n° 3904 del 13/08/2018 ed agli atti dell'Ente, con la quale il suddetto legale, esaminata approfonditamente l'intera documentazione afferente la vicenda di che trattasi, nonché la vigente normativa di riferimento, ha trasmesso parere pro-veritate secondo il quale appare configurabile il potere/dovere di questa Amministrazione di risolvere il contratto in danno dell'impresa appaltatrice "Tecnoappalti S.r.l.", conseguentemente alla perdita da parte di quest'ultima dell'attestazione SOA e, quindi, dei requisiti di ordine economico-finanziario;

CONSIDERATO che, *sic stantibus rebus*, occorre attivare tutte le procedure amministrative per porre in essere la risoluzione del contratto di appalto in questione;

VISTA la Deliberazione n. 38 del 23.08.2018 con la quale si è preso atto della sopra citata Determina n. 67 del 17.07.2018 avendone condiviso i contenuti;

CON il voto consultivo favorevole del Direttore dell'Ente;

In conformità alle premesse;

DELIBERA

- **RICONOSCERE** i motivi d'urgenza;

- **RISOLVERE**, in danno dell'appaltatore "Impresa Tecno Appalti S.r.l." con sede in Maletto (CT) - Via Papa Montini n° 34, per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa, in ossequio al D.Lgs n° 163/2006, il contratto di appalto stipulato con l'Impresa medesima in data 12/06/2014, avente per oggetto la realizzazione del "Prog. A/G.C. n° 131 - Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità di linee principali – condotte 1A e 1AA del comprensorio FIO in territorio di Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della Croce del comprensorio Castello in territorio di Ribera";

- **DARE MANDATO** al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

- **SOTTOPORRE** la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto Consortiale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Giuseppe Palmeri)